



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1119 DEL 12-10-2016

DETERMINAZIONE

**N. 226 DEL 12-10-2016
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Individuazione della competenza amministrativa alla sottoscrizione dell'atto integrativo-attuativo della convenzione rogata dal Notaio Galdo di Prato in data 1° ottobre 1999 rep. 74262 per la Cooperativa Edificatrice Giunchi 5 Soc. Coop.a r.l., con sede in Firenze.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 26 settembre 2016, che ha previsto l'allargamento dell'ambito di influenza in cui devono trovarsi gli assegnatari dei posti auto, box, posti moto realizzati dalla Cooperativa Giunchi 5 Soc Coop. a r.l. in Via dei Giunchi, in adiacenza al CE 24 F25, finalizzata alla costituzione del vincolo di pertinenzialità ex art. 9, quarto comma, della L.122/1989, di tutte le unità accessorie realizzate;

EVIDENZIATO che nello schema di convenzione allegato sub "A" a detta deliberazione viene erroneamente prevista la competenza del Dirigente del Settore Affari Generali - Ufficio Patrimonio alla sottoscrizione dell'atto di convenzione, teso all'attuazione del vincolo di pertinenzialità;

RILEVATO che la materia, relativa al vincolo ex L.122/1989, non rientra nelle competenze dell'Ufficio Patrimonio, in quanto estranea all'attribuzione dell'originaria concessione del diritto di dominio sotterraneo alla Cooperativa edificatrice, mentre invece tale materia rientra nelle competenze del Settore Sviluppo del Territorio, sia per quanto concerne la valutazione dell'opportunità dell'allargamento del raggio di influenza degli assegnatari (Ufficio Pianificazione), sia per quanto concerne il monitoraggio e l'autorizzazione alla circolazione delle unità immobiliari pertinenziali (Ufficio Edilizia Privata), come dispone l'art. 9, comma 5, della L. 122/1989;

RITENUTO che la sola modifica del settore competente alla sottoscrizione e all'istruttoria dell'atto di convenzione, è una semplice modifica formale di un allegato alla delibera n. 62 del 29/9/2016 e che non comporta quindi alcuna modifica di quanto deliberato dalla Giunta, che infatti deve ritenersi integralmente richiamato e confermato;

RILEVATO inoltre che, per un mero refuso, nel testo di convenzione approvato dalla predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 62/2016, non è stata inserita la precisazione in ordine alla trasferibilità, da parte del primo assegnatario, della sola pertinenza entro il raggio di influenza stabilito, alla sola condizione che sia configurato analogo nuovo rapporto di pertinenzialità assentito dalla A.C., in coerenza, con la previsione contenuta nella Convenzione originaria (art. 11, comma 4);

RITENUTO quindi di prevedere alla prima frase del comma 6 dell'art. 3 della Convenzione approvata dalla predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 62/2016, la seguente precisazione (sottolineata nel testo che segue):

“6. I box o posti macchina o posti moto, dopo la prima assegnazione ai soci, ai sensi della legge 35/2012 art.10 comma 1 modificativa dell'art.9 comma 5 della L.122/89, potranno essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati con vincolo pertinenziale purchè la nuova unità immobiliare, alla quale vengo legati con vincolo pertinenziale, sia ricompresa nel raggio di influenza di prima assegnazione e/o in un raggio inferiore e comunque previa autorizzazione del Servizio Edilizia Privata”;

STABILITA la propria competenza all'assunzione del presente atto, giusta decreto di nomina del Sindaco n. 32 del 29 settembre 2016;

DATO ATTO che la presente determinazione non è rilevante sotto il profilo contabile;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la competenza amministrativa per la sottoscrizione dell'atto integrativo, approvato sub “a” alla deliberazione di Giunta Comunale n. 62/2016 e successivamente il monitoraggio e l'autorizzazione alla cessione ex art. 9, 5 comma, L. 122/1989 delle unità immobiliari pertinenziali realizzate dalla Cooperativa Edificatrice Giunchi 5 Soc Coop. a R.L. in adiacenza al CE 24 F25 spettino al Settore Sviluppo del Territorio, e, più precisamente, la fase di cui all'atto integrativo, all'Ufficio Pianificazione e la fase di autorizzazione alla cessione, all'Ufficio Edilizia Privata.
- 2) di prevedere alla prima frase del comma 6 dell'art. 3 della Convenzione approvata dalla predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 62/2016, la seguente precisazione (sottolineata nel testo che segue): *“6. I box o posti macchina o posti moto, dopo la prima assegnazione ai soci, ai sensi della legge 35/2012 art. 10, comma 1, modificativa dell'art. 9, comma 5, della L.122/89, potranno essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati con vincolo pertinenziale purchè la nuova unità immobiliare, alla quale vengo legati con vincolo pertinenziale, sia ricompresa nel raggio di influenza di prima assegnazione e/o in un raggio inferiore e comunque previa autorizzazione del Servizio Edilizia Privata”.*

- 3) Di dare incarico agli uffici di modificare gli schemi di atti di convenzione secondo le indicazioni di cui al punto 1 e di confermare in ogni sua parte la delibera della Giunta Comunale n. 62/2016.
- 4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 L.241/90 e s.m.i. è il sottoscritto, Avv. Franco Zucchermaglio, Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio nominato ad interim.

Sesto Fiorentino, 12-10-2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to ZUCCHERMAGLIO FRANCO